

Oggetto: Ordinanza Sindacale recante misure contingenti, connesse alle attività produttive (industriali, artigianali, commerciali, agricole) ed al riscaldamento degli edifici pubblici e privati, per la riduzione della concentrazione degli inquinanti in aria ambiente – vigenza 1 novembre 2023 / 15 aprile 2024

IL SINDACO

PREMESSO e RICHIAMATO che:

- a partire dall'inverno 2009/2010, la Regione Marche ha individuato annualmente misure che i Comuni possono adottare mediante propri provvedimenti, necessari per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera, nel periodo autunno-inverno di ogni anno, periodo in cui, per l'aumentare delle fonti emissive, come il riscaldamento domestico, e per le particolari condizioni meteo che non favoriscono la dispersione degli inquinanti emessi, è maggiore il pericolo di superamento dei valori limite;
- trattandosi di misure che devono essere attuate dai Comuni mediante propri provvedimenti, quali Ordinanze Sindacali o atti equipollenti, la Giunta Regionale, per poter deliberare in merito, deve acquisire, ai sensi dell'art. 11, comma 3, lettera d) L.R. 4/2007, il parere del Consiglio delle Autonomie Locali (CAL);
- con DGR 1755/2010 è stata prevista la costituzione di un Tavolo Tecnico di verifica e monitoraggio composto dai rappresentanti di Regione, ANCI Marche e UPI Marche, con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPAM, a cui il Comune di Ancona partecipa in rappresentanza ANCI; il tavolo è preposto alla valutazione dell'attuazione delle misure individuate, nonché alla proposta di eventuali modifiche ed integrazioni alle misure, al fine del rispetto dei valori limite per gli inquinanti atmosferici stabiliti dalla normativa;
- in seno al Tavolo Tecnico tenutosi il 16/03/2023, al fine di valutare lo stato della qualità dell'aria monitorato nel 2022 e nei primi mesi del 2023 e decidere se le misure per la diminuzione delle concentrazioni degli inquinanti in atmosfera prese per il periodo 2022/2023 siano adeguate anche per il periodo autunno inverno 2023/2024, o debbano essere modificate o integrate;
- da attenta discussione il tavolo tecnico ha proposto di reiterare per l'autunno/inverno 2023/2024 le stesse misure adottate con il DGR n. 979 del 01/08/2022 per il periodo 2022/2023;
- con DGR n. 623 del 15/05/2023 è stato chiesto parere al CAL sullo schema di deliberazione concernente: *"Dir. 2008/50/CE; D.Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2023/2024 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell'aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva"*;
- il CAL con atto n. 27/2023 del 5/06/2023, ha espresso parere favorevole allo schema di cui al

D.G.R. 623 del 15/05/2023, i cui contenuti trovano infine attuazione con la DGR n. 835 del 12/06/2023.

TENUTO CONTO di quanto sopra premesso e richiamato e dei contenuti della DGR Marche n. 835 del 12/06/2023, “*Dir. 2008/50/CE; D. Lgs. 155/2010; DACR 52/2007; DAALR 116/2014: Misure contingenti 2023/2024 per la riduzione della concentrazione degli inquinanti nell’aria ambiente nel territorio dei Comuni della zona costiera e valliva*”, emessa dopo il suddetto parere favorevole CAL.

RITENUTO necessario recepire le nuove misure contingenti 2023/2024 di cui trattasi, proposte dalla Regione Marche, di concerto con il Tavolo Tecnico sopra richiamato, attraverso la suddetta DGR n. 835 del 12/06/2023.

VALUTATO pertanto di dover revocare il precedente provvedimento in materia, Ordinanza Sindacale n. 119 del 28/10/2022, sostituendolo con nuova Ordinanza recante le misure contingenti finalizzate alla riduzione degli inquinanti atmosferici, così come indicate con Deliberazione Regionale DGR n. 835 del 12/06/2023.

TENUTO CONTO che la DGR 1088 del 16/09/2019 aveva definito dei criteri, qui di seguito riportati, circa l’individuazione dei luoghi di applicazione delle misure: *“I Sindaci (...) nell’ambito delle ordinanze (...) individuano le aree del Comune di competenza in cui le misure trovano applicazione, tenuto conto dei seguenti criteri. Le perimetrazioni devono interessare aree urbane:*

- a) con rilevante flusso di traffico veicolare;*
- b) con elevata densità abitativa;*
- c) con flussi di traffico anche modesto, ma con discreta densità abitativa;*
- d) ordinariamente percorse da traffico scarso, ma le cui strade potrebbero essere utilizzate come alternativa rispetto alle strade di cui ai punti precedenti;*
- e) in cui sono presenti numerose attività produttive;*
- f) in cui sono presenti attività produttive, anche non numerose, ma con elevato flusso emissivo;*
- g) in cui, è conosciuto essere diffusa la combustione di biomassa solida come fonte di riscaldamento domestico”.*

CONSIDERATO che in base ai suddetti criteri, la previgente Ordinanza Sindacale n. 77 del 29/10/2019 nell’Allegato “A” aveva definito il perimetro di applicazione delle misure contingenti in oggetto, per il territorio Comunale, anche sulla scorta di quanto definito le annualità precedenti.

DATO ATTO che, per quanto riguarda la definizione dell’ambito di applicazione delle misure di contenimento, nulla è variato rispetto alla precedente individuazione del 2019, per la presente Ordinanza viene mantenuto lo stesso perimetro territoriale di applicazione delle misure come da allegata planimetria “A”.

RICHIAMATO che il Comune di Ancona, con Deliberazione di Giunta n.603 del 20/12/2018 ha approvato l’avvio del Progetto Inquinamento Atmosferico (P.I.A) Ancona, per la tutela della popolazione dall’inquinamento aerobiologico e da polveri sottili, ad oggi concluso, in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, la Regione Marche e gli Enti che con quest’ultima collaborano (ARPAM, UNIVPM, UNIURB).

EVIDENZIATO che, in linea con l’articolo 10 dell’allegato al D.G.R. n. 979 del 01/08/2022, l’Amministrazione, ritenendo di indubbia utilità informare i cittadini sui temi della qualità dell’aria e salvaguardia della salute, ha istituito il sito web “AnconaRespira”, attraverso il progetto P.I.A. Ancona di cui sopra, riportante le condizioni e previsioni della qualità dell’aria ad Ancona.

EVIDENZIATO inoltre che attraverso l'installazione di schermi in luoghi pubblici (uno posizionato presso l'ingresso della sede Comunale e l'altra presso Piazza Cavour) si forniscono alla cittadinanza informazioni in tempo reale circa le condizioni e previsioni della qualità dell'aria ad Ancona, pubblicate anche sul sito web "AnconaRespira".

VISTO il Testo Unico degli EE.LL. 267/2000, art. 50 in merito alle competenze del Sindaco.

Per tutte le motivazioni in premessa argomentate e che espressamente si richiamano:

DISPONE

la revoca della precedente Ordinanza Sindacale n. 119 del 28/10/2022

ORDINA

per il periodo compreso tra il 1 novembre del vigente anno civile ed il 15 aprile dell'anno successivo per l'ambito territoriale del Comune di Ancona perimetrato nell'allegato "A" del presente Atto, quanto disposto negli articoli di seguito riportati.

* * *

Articolo 1 – OGGETTO

Il presente atto stabilisce le misure ed i provvedimenti contingenti da applicare, per la riduzione del rischio di superamento dei valori limite di concentrazione degli inquinanti in aria ambiente, nelle zone urbane al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi sulla salute umana e sull'ambiente nel suo complesso, in relazione alle attività produttive ed al riscaldamento degli edifici.

Articolo 2 - NATURA GIURIDICA DEL PROVVEDIMENTO, CONTROLLI E VIOLAZIONI

Le presenti misure sono attuate dal Comune mediante la presente Ordinanza Sindacale, adottata ai sensi dell'art. 50 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali.

I trasgressori delle disposizioni contenute nella presente Ordinanza saranno sanzionati, ai sensi dell'art. 7 bis D. Lgs. n. 267/2000 Testo Unico Leggi sull'ordinamento Enti Locali e, qualora ne ricorrano i presupposti, dall'art. 650 del Codice penale;

Potranno essere effettuati controlli a campione, anche tramite soggetti terzi incaricati, sulle attività produttive e, ai sensi della dell'art. 2 L.R. 19/2015 "Norme in materia di esercizio e controllo degli impianti termici degli edifici", sugli impianti di riscaldamento installati negli edifici.

Articolo 3 - DURATA

- le misure contenute nella presente Ordinanza sono vigenti dal 1 novembre 2023 al 15 aprile 2024;
- la presente Ordinanza è tacitamente vigente nelle annualità successive, pari periodo;
- tutto ciò, fatta salva l'emissione di nuova Ordinanza che rettifichi le presenti disposizioni.

Articolo 4 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La presente Ordinanza trova applicazione nell'ambito territoriale del Comune di Ancona perimetrato nell'allegato "A" del presente atto; nel suddetto perimetro dovranno essere rispettate le disposizioni che seguono.

Articolo 5 – MISURE RELATIVE ALLA LIMITAZIONE DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLI STRADALI

Per le suddette misure si fa rinvio alle specifiche disposizioni emanate e vigenti in materia.

Articolo 6 - MISURE INERENTI LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE (INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI, AGRICOLE)

6.1 Giorni e fasce orarie

Le misure avranno vigenza tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi.

6.2 Attività autorizzate

Le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. 152/2006 o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto in modo tale da attenersi a limiti inferiori del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali.

Per limiti autorizzati si intendono le concentrazioni, nonché i flussi di massa per unità di tempo uguali od inferiori al giorno.

6.3 Combustione di biomasse per attività produttive di panificazione e ristorazione, prescrizioni e scadenze

Per le attività produttive di panificazione e ristorazione è vietato utilizzare la combustione di biomasse legnose per la cottura dei cibi, in apparecchiature varie, salvo che tali apparecchiature siano dotate di idonei sistemi di abbattimento delle polveri sottili nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

6.4 Divieto di utilizzo di olio combustibile

E' stabilito il divieto di utilizzo di olio combustibile.

Articolo 7 - MISURE RELATIVE AL RISCALDAMENTO DEGLI EDIFICI PUBBLICI E PRIVATI

7.1 Giorni e fasce orarie

Le misure di limitazione relative al riscaldamento degli edifici pubblici e privati si applicano tutti i giorni della settimana, da lunedì a domenica, inclusi i giorni di festività nazionale che vi ricadono.

7.2 Impianti termici

E' possibile impiegare nelle unità immobiliari singoli apparecchi termici a biomassa solida (legna, cippato, pellet, carbonella, etc.), inclusi i caminetti aperti o chiusi, nonché di quelli a carbone fossile, da utilizzarsi per il riscaldamento degli ambienti interni o per la produzione di acqua sanitaria, purché abbiano una classe di qualità pari o superiore alla "Classe 3 stelle", così come individuata dal D.M. 7/11/2017, n. 186, ossia che abbiano prestazioni emissive inferiori a quelle stabilite dalla **tabella 1** che segue, estratta dall'Allegato 1 del citato D.M.; vige divieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa solida che abbiano una classe di qualità inferiore alla classe 3 stelle qualora nell'unità immobiliare sia presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato.

Tabella 1 - Classificazione dei generatori di calore e relative classi di qualità per la certificazione

Classe 5 stelle					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	25	35	100	650	85
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Cucine a legna</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe ad accumulo</i>	25	35	100	650	85
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	15	10	100	250	88
<i>Caldaie</i>	15	5	150	30	88
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	10	5	120	25	92
Classe 4 stelle					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	30	70	160	1250	77
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Cucine a legna</i>	30	70	160	1250	77
<i>Stufe ad accumulo</i>	30	70	160	1000	77
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termostufe</i>	20	35	160	250	87
<i>Caldaie</i>	20	10	150	200	87
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	15	10	130	100	91
Classe 3 stelle					
<i>Tipo di generatore</i>	<i>PP (mg/Nm3)</i>	<i>COT (mg/Nm3)</i>	<i>NOx (mg/Nm3)</i>	<i>CO (mg/Nm3)</i>	<i>K (%)</i>
<i>Caminetti aperti</i>	40	100	200	1500	75
<i>Camini chiusi, inserti a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Cucine a legna</i>	40	100	200	1500	75
<i>Stufe ad accumulo</i>	40	100	200	1250	75
<i>Stufe, inserti e cucine a pellet - Termofuse</i>	30	50	200	364	85
<i>Caldaie</i>	30	15	150	364	85
<i>Caldaie (alimentazione a pellet o a cippato)</i>	20	15	145	250	90

7.2.1 Eccezioni

E' comunque sempre consentita la combustione di biomassa solida per la sola cottura domestica dei cibi.

7.2.2 Qualità del pellet

Per tutti gli impianti e gli apparecchi di cui è consentita l'accensione ai sensi dei commi precedenti, la qualità del pellet deve essere comprovata tramite certificazione della conformità alla norma UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 del combustibile.

7.2.3 Ulteriori indicazioni sugli impianti a biomassa solida

Si ritiene inoltre opportuno indicare alla cittadinanza di orientarsi, in caso di acquisto di un nuovo generatore di calore a biomassa solida, verso apparecchi di classe 4 o 5, non potendo escludere che i futuri provvedimenti, su indicazione Regionale, possano disporre il divieto di utilizzo di apparecchi inferiori alla classe 4 stelle.

7.2.4 Manutenzione impianti

Per gli impianti o apparecchi installati negli anni precedenti, nell'anno in corso e prima dell'accensione stagionale, deve essere effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria, da parte di operatori qualificati e formati, con rilascio di apposito documento attestante l'operazione, cui sia allegata documentazione comprovante la qualificazione e formazione degli operatori.

7.3 Divieto di utilizzo di olio combustibile

Circa il divieto di utilizzo di olio combustibile sugli impianti di riscaldamento degli edifici pubblici e privati, si richiama che gli impianti termici civili di cui al D. L. 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla L. 11 agosto 2014, n. 116, art. 11 comma 10, dovevano essere adeguati entro il 1° settembre 2017.

Articolo 8 - MISURE INTEGRATIVE IN CONDIZIONI DI CRITICITÀ'

Nell'eventualità che le condizioni della qualità dell'aria risultino particolarmente critiche, il Comune potrà attuare, mediante specifiche ordinanze Sindacali o atti equipollenti, una o più delle misure, in linea generale individuabili nel seguente elenco:

1. domeniche ecologiche con connesso potenziamento del TPL Trasporto Pubblico Locale ed eventuali convenzioni con il servizio taxi;
2. promozione di giornate di utilizzo gratuito del servizio TPL;
3. promozione e facilitazione dell'uso della bicicletta;
4. intensificazione del lavaggio delle strade, con priorità all'impiego di acqua non utilizzata per uso potabile;
5. riduzione della velocità dei veicoli in ambito urbano;
6. estensione delle aree interessate alla limitazione della circolazione dei veicoli;
7. individuazione di fasce orarie di limitazione della circolazione dei veicoli;
8. estensione della limitazione alla circolazione ai veicoli diesel con motorizzazione euro 4 o successive;
9. intensificazione dei controlli: proventi delle correlate sanzioni potranno essere destinati a campagne di sensibilizzazione della popolazione sulla riduzione delle emissioni;
10. riduzione della combustione degli scarti vegetali;
11. informazione e sensibilizzazione dei cittadini con incontri nei quartieri;
12. attenzione ai consumi energetici concentrandoli nelle fasce di morbida dei consumi;
13. riduzione delle temperature di riscaldamento rispetto a quelle massime già consentite negli edifici pubblici.

Le misure potranno essere attuate, di norma, a seguito di 5 giorni consecutivi del superamento del valore limite della media giornaliera per le polveri sottili PM₁₀, stabilito in 50 µg/m³ e, comunque, non oltre il superamento di tale limite per 7 giorni consecutivi.

* * *

I N C A R I C A

il Comando di Polizia Locale del Comune:

- di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto ordinato e disposto con il presente atto, coadiuvato dal presidio Ambiente del Comune;
- di assumere le eventuali iniziative sanzionatorie previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

A V V I S A

- che contro la presente Ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche nel termine di 60 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla notifica o dalla conoscenza dell'atto medesimo;
- che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio;
- che il RUP, Responsabile Unico del Procedimento, ex L. 241/1990, è individuato nella persona dell'Arch. Roberto Panariello, Direzione Ambiente Verde pubblico, Decoro urbano e Difesa della costa del Comune.

D I S P O N E

che la presente Ordinanza sia resa nota mediante:

- pubblicazione all'albo pretorio;
- pubblicazione sul sito internet del Comune di Ancona;
- comunicati stampa ed altre forme di adeguata pubblicità e diffusione rivolte ai cittadini;

che copia della presente Ordinanza venga notificata a:

- Regione Marche - Dirigente della PF Valutazioni e autorizzazioni ambientali, qualità dell'aria e protezione naturalistica - Via Gentile da Fabriano 9, 60125 Ancona;
- Provincia di Ancona - Settore IV Tutela e Valorizzazione dell'ambiente, Governo del territorio - strada di Passo Varano 19/A, 60131 Ancona;
- ARPAM Dipartimento Territoriale di Ancona - Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Prefetto di Ancona, Piazza del Plebiscito 13, 60121 Ancona;
- Questore di Ancona, Via Giovanni Gervasoni 19, 60129 Ancona;
- Comando Provinciale Carabinieri, Via della Montagnola 81/A, 60127 Ancona;
- Carabinieri Nucleo Forestale Comando Regione Marche, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Carabinieri per la Tutela Ambientale – Nucleo Operativo Ecologico di Ancona NOE, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;
- Comando Provinciale Guardia di Finanza, Lungomare Vanvitelli 26, 60121 Ancona;
- Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico centrale, Molo S. Maria, 60121 Ancona;
- ASUR Marche Area Vasta 2 - Dipartimento di Prevenzione, Via Cristoforo Colombo 106, 60127 Ancona;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa alle seguenti Associazioni di categoria:

- CNA, Via Umani 1/A, 60121 Ancona;
- Confartigianato, via Ferruccio Fioretti 2/A, 60131 Ancona;
- Confcommercio, Piazza della Repubblica 1, 60121 Ancona;
- Confesercenti, Via Giannelli 30, 60124 Ancona;
- Confindustria, Via Roberto Bianchi, 60131 Ancona;

- Coldiretti, Via Achille Grandi 48, 60131 Ancona;

che copia della presente Ordinanza sia trasmessa ai seguenti Ordini Professionali:

- Ingegneri, Piazza del Plebiscito 2, 60121 – Ancona;

- Architetti, Via Matas 15, 60121 – Ancona;

- Geometri, Corso Mazzini 160, 60121 – Ancona.

che copia della presente Ordinanza sia inviata ai seguenti Uffici del Comune di Ancona:

- Comando di Polizia Locale;

- Sportello Unico Edilizia;

- Sportello Unico per le Attività Produttive;

- Ufficio Relazioni con il Pubblico;

- Ufficio Stampa.

Ancona, 27/10/2023

Il Sindaco

Avv. Daniele Silveti

documento firmato digitalmente

Allegato “A”: area ove dovranno essere rispettate le disposizioni della presente Ordinanza

